

eines gemeinen Vergehens verfolgt, und einen Beweis dafür, daß diese Verfolgung nur zum Schein, und in der wahren Absicht, ihn wegen eines politischen Vergehens oder Vergehens zu verfolgen oder zu bestrafen, stattfinde, hat er nicht versucht. Gestützt auf Art. 4 cit. kann daher die Auslieferung nicht verweigert werden.

Dagegen, daß der Ausgelieferte wegen eines vor der Auslieferung verübten politischen Vergehens, oder wegen einer Handlung, die mit einem politischen Vergehen in Zusammenhang steht, oder wegen eines nicht im Vertrag vorgesehenen Vergehens strafgerichtlich verfolgt werde, ist in Art. 4 Alinea 2 und 3 ausreichende Garantie geschaffen.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Die Auslieferung des Johann Hotop wegen Betruges wird bewilligt.

2. Vertrag mit Italien. — *Traité avec l'Italie.*

59. *Sentenza del 17 luglio 1894 nella causa Manin.*

A. Manin Lodovico Arturo fu Stanislao da Venezia, d'anni 24, è accusato in base a mandato di cattura del 13 giugno 1894, di avere il 15 febbraio 1894 in Milano « mediante falso » in atto pubblico, e cioè col mezzo di un vaglia postale telegrafico da esso falsificato, carpiti a Marchesi Pietro la somma di fr. 433, reato previsto agli art. 278 e 413 del Codice penale italiano. »

Egli venne arrestato a Lugano il 14 giugno 1894 e la legazione italiana a Berna ne domanda l'extradizione per titolo di falso e di truffa fondandosi sull'art. 2 ai N<sup>ri</sup> 8 e 12 della relativa convenzione fra la Svizzera e l'Italia. Contro questa domanda Manin interpose ricorso alle Autorità federali allegando: che il fatto quale si trova indicato nel mandato di cattura non presenta i caratteri di un reato di falso, ma del delitto di truffa previsto dall'art. 43 del Codice penale italiano;

che in concreto la somma carpita non sarebbe che di fr. 433, nel mentre l'art. 2 del trattato fra la Svizzera e l'Italia al N<sup>o</sup> 12 prescrive, perchè l'extradizione per reato di truffa possa aver luogo, che la somma estorta debba superare le lire o franchi 1000. Il ricorrente sapere bensì che lo Stato a cui vien domandata l'extradizione, non può accertarsi prima se i fatti indicati nell'accusa siano o meno fondati: il Tribunale federale avere però il dovere di esaminare se i fatti in questione, dato che siano provati, costituiscano o meno la figura di reato, pel quale l'extradizione è richiesta.

B. Il procuratore generale della Confederazione propone nel suo preavviso di far luogo alla domanda della Legazione italiana. Egli ritiene che nel caso concreto concorra col delitto di truffa il reato di falso, pel quale giusta il disposto dell'art. 2 N<sup>o</sup> 8 della convenzione fra la Svizzera e l'Italia, l'extradizione non può essere rifiutata. Il disposto suddetto prevedendo poi anche come titolo di estradizione l'uso di scritture falsificate, il procuratore generale è d'avviso che in caso d'extradizione il ricorrente potrà essere giudicato dai tribunali italiani anche per il fatto di truffa, di cui egli è imputato. Una condanna per reato di truffa non essere ammissibile però che nel caso che Manin venga dichiarato colpevole del delitto di falso. Se invece egli viene liberato da quest'ultimo capo d'accusa, secondo l'avviso del procuratore generale, Manin non potrebbe più essere condannato per truffa (art. 3 del trattato).

*Il Tribunale federale considerando:*

Il mandato di cattura, sul quale si poggia la domanda di estradizione, menziona come fatti delittuosi, da un lato, la falsificazione da parte di Manin di un atto pubblico, ossia di un vaglia telegrafico, dall'altro, l'uso da lui fatto del vaglia falsificato per carpire a Marchesi Pietro una somma di fr. 443. Nel primo di questi fatti si riscontrano evidentemente gli estremi giuridici del delitto di falso, e fintanto perciò che l'extradizione è richiesta per questo titolo, essa deve necessariamente essere accordata. Il motivo però che il delitto di falso è stato impiegato come mezzo per commettere il delitto

di truffa, non autorizza il Tribunale federale ad accordare l'extradizione anche per questo secondo delitto. Giusta l'art. 2 N° 12 del trattato svizzero-italiano, l'extradizione per titolo di truffa non deve aver luogo che allorché il valore degli oggetti carpiri è superiore a fr. 1000. Che nel caso attuale vi sia connesità di azione fra i due delitti, non basta perchè sia eventualmente devoluto ai tribunali italiani anche il giudizio sul reato di truffa. L'art. 2 N° 8 del trattato svizzero-italiano prevede bensì come causa di estradizione anche l'uso di scritture falsificate, ma qui l'extradizione è richiesta, oltre che per il delitto di falso, non per il detto reato, ma per un'altra forma di delitto, cioè per quello di truffa. Ora per quanto concerne quest'ultimo titolo il caso attuale non raggiunge l'importanza voluta dall'art. 2 N° 8 del trattato suddetto.

*Pronuncia :*

L'extradizione di Manin Lodovico è accordata, colla restrizione però alla sola accusa di falso.

60. *Sentenza del 17 luglio nella causa Attorre.*

A. La Legazione italiana a Berna domanda l'extradizione di Attorre Vincenzo, nativo di Giulianova, fondandosi sopra sentenza del Tribunale penale di Napoli in data del 3 giugno 1894. Detta sentenza dichiara l'Attorre colpevole di falsità a sensi degli art. 68, 266 e 279 del Codice penale italiano, per aver falsificato la firma d'un « impiegato postale ed il bollo » di ufficio per riscuotere un vaglia telegrafico di lire 500 diretto a Rocco De Paulis, » e lo condanna alla pena di reclusione per due anni ed a duemila lire di multa.

L'Attorre, che trovasi detenuto a Ginevra, fa opposizione alla suddetta domanda allegando : che secondo la legge federale sull'extradizione del 22 gennaio 1892, art. 3 *in fine*, l'extradizione può essere rifiutata quando sia richiesta per delitto di poca entità ; che questo motivo è evidentemente applicabile al caso presente, l'Attorre avendo ottenuto in Italia la libertà provvisoria mediante una cauzione di soli fr. 100,

cauzione stabilita per i delitti di minima importanza ; che del resto il fatto imputato ad Attorre di avere tentato di riscuotere una somma di fr. 500 mediante apposizione di una firma fittizia, non ha in sè gli elementi del delitto di falso, ma quelli di un tentativo di truffa inferiore alla somma di fr. 1000, stabilita dall'art. 12 del trattato svizzero-italiano perchè l'extradizione possa aver luogo.

B. Il procuratore generale della Confederazione, al quale gli atti furono comunicati dal Consiglio federale prima di essere spediti al Tribunale federale, conchiude al rigetto dell'opposizione.

*Il Tribunale federale considerando :*

La sentenza del Tribunale penale di Napoli del 3 giugno 1894 condanna l'Attorre non per tentativo di truffa, ma per reato di falso conforme agli art. 266 e 279 del codice penale italiano. Attorre venne ritenuto colpevole di avere falsificato la firma di un impiegato postale ed il bollo d'ufficio tentando di riscuotere un vaglia postale diretto ad una terza persona.

Gli estremi giuridici del delitto di falso si riscontrano dunque tanto rispetto agli art. 266 e 279 del codice penale italiano, che agli art. 127 e 136 del codice penale ginevrino. Ora il reato di falso è previsto esplicitamente dall'art. 2 N° 8 del trattato svizzero-italiano come causa di estradizione. L'eccezione tirata dall'opponente dal disposto del N° 12 di detto articolo, riferentesi ai delitti di truffa, non è applicabile al caso attuale. Del pari non può essere rifiutata l'extradizione in virtù dell'art. 3, ultimo lemma, della legge federale 1892, il Tribunale federale avendo già dichiarato altre volte, che la questione dell'ammissibilità o non ammissibilità di una domanda di estradizione va giudicata solo dietro i trattati esistenti, e non dietro il disposto dell'art. 3 della legge suddetta.

*Pronuncia :*

L'extradizione di Attorre Vincenzo alle autorità italiane è accordata.